

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20 gennaio 2004, il Gruppo Sportivo Dilettantistico Madonna delle Grazie è stato individuato quale gestore degli impianti sportivi comunali di Madonna delle Grazie e di Tetti Pesio fino al 31/12/2012;
- tale concessione è regolata dalla convenzione tipo per l'uso e gestione di impianti sportivi comunali non aventi rilevanza imprenditoriale, sottoscritta da Comune di Cuneo e G.S.D. Madonna delle Grazie in data 16 marzo 2004;
- con lettera del 12 giugno 2009, è stata comunicata la costituzione di una nuova società sportiva denominata A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo a far data dal 1° luglio 2009, allegando copia della bozza di atto costitutivo e statuto associativo;
- di conseguenza, con atto integrativo sottoscritto in Cuneo il giorno 21 ottobre 2009, il Comune di Cuneo identificava l'A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo quale co-concessionaria della gestione degli impianti sportivi comunali di Madonna delle Grazie e di Tetti Pesio, al pari e al fianco del G.S.D. Madonna delle Grazie;
- le Società Sportive co-concessionarie G.S.D. Madonna delle Grazie e A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo hanno recentemente voluto migliorare la struttura del campo di allenamento di Madonna delle Grazie. Si è proceduto, d'intesa con il Comune di Cuneo, a coprire il campo con un manto sintetico, così da poterlo utilizzare tutto l'anno. Con l'aiuto di molti volontari si è cominciato con lo scavo attorno al perimetro del campo per predisporre le griglie per la raccolta dell'acqua e interrare le guaine per i cavi dell'illuminazione. In seguito si è provveduto alla risistemazione del piano, per la posa del campo sintetico. Il campo è entrato in funzione a metà settembre 2009 e sono in fase di completamento gli ultimi interventi (sistemazione definitiva dell'ingresso con modifica del cancelletto, miglioramento dell'illuminazione con altri due pali e sei lampioni sul lato a valle);
- per la realizzazione dell'intervento, le Società concessionarie hanno sostenuto spese per un ammontare di Euro 88.800,00 così ripartite:

- Livellatura fondo per posa manto	10.800 €
- Fatture ASFALT CCP SPA:	60.000 €
- Materiale per costruzione canaline laterali di scolo:	14.500 €
- Varie	3.500 €

Alle predette spese vanno aggiunte quelle connesse alla realizzazione, sullo stesso terreno, di altro campo di allenamento con manto di erba naturale sempre realizzato dalle Società gestrici dell'impianto;
- con lettera in data 31 maggio 2010, il gestore ha chiesto al Comune di Cuneo di valutare la possibilità di modificare i termini della convenzione in atto consentendo alle Società G.S.D. Madonna delle Grazie e A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo di poter concedere in utilizzo a terzi, previo pagamento di tariffa definita con il Comune stesso, il campo di cui trattasi per la durata di un arco di tempo da definire consensualmente;

- con direttiva in data 16 giugno 2010, la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole rispetto alla richiesta avanzata dalle Società Sportive in parola;

Considerato opportuno procedere alla stipula di una nuova convenzione (Allegato "A") specifica per la gestione dell'impianto in erba sintetica, realizzato a spese delle Società G.S.D. Madonna delle Grazie e A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo, della durata sufficiente per garantire l'ammortamento dell'investimento effettuato con il reintegro degli oneri effettivamente sostenuti; vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2010;

Visto l'art. 42 — comma 5 — del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive – Dr. Bruno GIRAUDO – e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale – Dr. Carlo TIRELLI – espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di affidare alle Società G.S.D. Madonna delle Grazie e A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo la concessione in uso e gestione del campo da calcio in erba sintetica di Madonna delle Grazie con le modalità di cui alla bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che quanto oggetto di convenzione per la restante parte degli impianti sportivi siti in località Madonna delle Grazie e Tetti Pesio non subisce modifiche, ivi inclusa la scadenza della convenzione stessa fissata per il prossimo 31 dicembre 2012;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive – dott. Bruno Girauda – di sottoscrivere tale convenzione nei termini di cui alla presente deliberazione e relativo allegato, con facoltà di apportare minime modifiche di natura formale;
3. di accertare al Titolo III, Categoria 01, Risorsa 0683, Capitolo 710002, voce "Proventi della gestione campi di calcio", Centro di costo 06204, Cod. Siope 3116 le seguenti entrate presunte:
 - € 360,00 sul bilancio di previsione 2010 (C.A. 1436/2010) per il periodo settembre-dicembre 2010,
 - € 1.080,00 annui sul bilancio pluriennale 2010/2012(C.A. 48 /2011) (C.A. 29/2012) e sui bilanci degli anni seguenti;
4. di dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente deliberazione è la dott.ssa Maria Paola Cerutti, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Sport.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATO “A”

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Campetto da calcio in erba sintetica di Madonna delle Grazie

tra

COMUNE DI CUNEO, con sede in Cuneo, Via Roma n. 28, cf. 00480530047, in persona del Dirigente Dott. Bruno Girando, all'uopo delegato in forza della delibera immediatamente eseguibile della Giunta Comunale del _____, n.ro _____, da un parte,

e

ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo con sede legale in Cuneo, Corso Santorre Santarosa n.ro 52, c.f. 01910220043, in persona del Presidente “pro tempore” sig. Fabio Sironi, ..., da un'altra parte,

e

ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.D. Madonna delle Grazie con sede in Cuneo, Via Cappa n. 1, c.f. 02310120049, in persona del Presidente “pro tempore” sig. Carlo Balsamo, ..., da un'altra parte ancora.

– o O o –

Le parti, così come sopra indicate e rappresentate,

premessato che

A) con convenzione firmata in Cuneo il giorno 16 marzo 2004, il G.S.D. Madonna delle Grazie è stato individuato quale gestore degli impianti sportivi comunali di Madonna delle Grazie e Tetti Pesio; tale concessione è regolata dalla convenzione tipo per l'uso e gestione di impianti sportivi comunali non aventi rilevanza imprenditoriale.

B) con apposito atto integrativo sottoscritto in Cuneo il giorno 21 ottobre 2009, l'A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo (già A.S.D. Boves) ha assunto la qualità di co-concessionaria, al pari ed al fianco del G.S.D. Madonna delle Grazie, rispetto alla convenzione di cui alla lettera A) della presente premessa, con pari diritti e doveri di quest'ultimo soggetto giuridico.

- ciò premesso e precisato, le parti **CONVENGONO** e **STIPULANO** ciò che segue:

Articolo 1 — Oggetto della concessione

1. Il Comune di Cuneo affida alle Associazioni Sportive G.S.D. Madonna delle Grazie e A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo (di seguito indicate congiuntamente come “il concessionario”) l'utilizzo e la gestione del campetto da calcio in erba sintetica realizzato dal concessionario stesso e sito presso l'impianto sportivo comunale di Madonna delle Grazie. Il campetto in parola viene pertanto scorporato dalla convenzione precedentemente in essere, dove figurava nell'elenco degli impianti in gestione come «campo calcio regolamentare per allenamenti e partite categoria “pulcini” illuminato».

2. Ai fini della presente convenzione, per gestione si intende la custodia, la pulizia, la manutenzione e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo dell'impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti.

3. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.

4. I locali spogliatoi, magazzino, caldaia, nonché gli impianti di servizio e tecnologici del complesso sportivo di Madonna delle Grazie risultano in comune con il campo da calcio

principale, in concessione allo stesso concessionario fino al 31/12/2010. Si da atto che, qualora alla scadenza della convenzione che regola l'uso e gestione del campo da calcio principale venga individuato un concessionario diverso dalle Associazioni Sportive G.S.D. Madonna delle Grazie e A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo, l'utilizzo delle parti comuni verrà disciplinato con apposito contratto tra le parti.

5. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di indirizzo e vigilanza del concedente, tramite suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla presente convenzione.

6. Il concessionario, previo assenso del concedente, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che ritiene utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette, se beni mobili, potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario. La spesa, in questo caso, non può figurare nel bilancio della gestione.

7. Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature e agli impianti del complesso. Detti miglioramenti sono da considerare incrementi patrimoniali e devono figurare nel bilancio della gestione.

Articolo 2 — Durata della concessione

1. La presente convenzione ha durata di anni 20 dalla data di sottoscrizione.

Articolo 3 — Attività ammesse

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive ed extra sportive con lo stesso compatibili.

2. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione dell'ente proprietario.

3. Per ogni singola attività dallo stesso svolta il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e ogni atto similare relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti.

Articolo 4 — Rinvio al regolamento comunale

1. Il concessionario si impegna ad osservare in ogni sua parte il regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

2. Si impegna altresì a far rispettare detto regolamento da parte di tutti i frequentatori dell'impianto sportivo e a segnalare ai preposti alla vigilanza le violazioni commesse.

Articolo 5 — Garanzie

1. Il concessionario risponderà direttamente e in proprio dei danni arrecati alle persone e alle cose dipendenti e conseguenti all'esecuzione della presente convenzione, sollevando il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Articolo 6 — Modalità di espletamento del servizio

1. La gestione dell'impianto deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

2. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

3. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto ai sensi dell'articolo 24.

4. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire:

- la custodia del complesso sportivo, degli impianti e delle attrezzature ad esso appartenenti;
- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico spettatore, gruppi vari, scolaresche);
- l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario e dell'orario delle attività programmate;
- la garanzia della presenza di personale addetto in occasione di ogni utilizzo dell'impianto (prima, durante e dopo gare di campionato, allenamenti o manifestazioni varie);
- l'approntamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- lo sgombero della neve dagli ingressi, dai viali di servizio e dal marciapiede esterno di competenza, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- tutte le operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria del campetto, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 7.

Articolo 7 — Prestazioni del Comune

1. Sono a carico del Comune la fornitura dell'energia elettrica, del combustibile per il riscaldamento dei locali comuni e dell'acqua, nonché il pagamento della tassa raccolta rifiuti.
2. Compete inoltre all'Ente proprietario la sostituzione delle lampade dell'impianto di illuminazione del terreno di gioco.

Articolo 8 — Organizzazione delle attività ammesse

1. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Articolo 9 — Programma, calendario e orario delle attività

1. Il calendario e l'orario di fruizione del campetto da parte dei richiedenti sono stabiliti dal concessionario.
2. Il calendario di cui sopra dovrà essere esposto a cura del concessionario nei locali di ingresso dell'impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

Articolo 10 — Soggetti utilizzatori

1. Il concessionario, prima di ammettere all'uso degli impianti e attrezzature sportive, così come prima di ammettere la presenza di pubblico, deve accertarsi che:
 - esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni e permessi;
 - siano presenti i necessari accompagnatori;
 - siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per l'attività da svolgere;
 - sia rispettata ogni clausola prevista dal vigente regolamento di uso e gestione degli impianti sportivi.

Articolo 11 — Utilizzo da parte del concessionario, di terzi e del Comune di Cuneo

1. Il concessionario può utilizzare il campetto in erba sintetica per lo svolgimento di allenamenti e gare da parte dei propri associati.
2. Può inoltre effettuare assegnazioni temporanee a terzi richiedendo il pagamento di una tariffa oraria massima pari a:
 - € 50,00/ora - IVA inclusa - senza illuminazione;
 - € 60,00/ora - IVA inclusa - con illuminazione.

Il concessionario riconosce a favore dell'Amministrazione Comunale una tariffa che tiene conto delle spese di energia, riscaldamento e usura delle parti comuni, determinata in € 9,00 - IVA inclusa - per ogni ora di utilizzo del campetto da parte di terzi.

Il dettaglio delle ore di utilizzo e dei soggetti che hanno usufruito del campo dovrà essere comunicato al termine di ogni mese all'Ufficio Sport del Comune di Cuneo.

Quanto dovuto al Comune dovrà essere corrisposto con pagamento bimestrale posticipato, secondo le ore di utilizzo della struttura.

3. Le tariffe massime applicabili all'utenza ed il rimborso orario riconosciuto al Comune di Cuneo hanno una validità di 5 anni; ogni 5 anni gli importi potranno essere ridefiniti d'accordo tra le parti.

4. Il campo in erba sintetica dovrà essere messo a disposizione gratuitamente per attività organizzate, co-organizzate o patrocinate dell'Amministrazione Comunale, o per l'utilizzo da parte delle scuole, per un massimo di n. 12 giornate annuali che verranno di volta in volta concordate. L'Amministrazione Comunale dovrà comunicare l'intenzione di usufruire delle giornate a propria disposizione con un anticipo temporale congruo non inferiore a 10 giorni.

A tal fine il concessionario dovrà mettere a disposizione senza oneri per il Comune l'impianto in parola e l'assistenza del personale della propria struttura organizzativa.

Articolo 12 — Uso dell'impianto sportivo

1. Il concessionario, salvi i casi di forza maggiore, deve assicurare in ogni circostanza il decoro, l'igiene, la funzionalità dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti. Il concedente si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in qualsiasi momento.

2. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il concedente può, di sua iniziativa, far intervenire il servizio di igiene pubblica e le forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde il concessionario.

3. Per salvaguardare aree di gioco, attrezzature ovvero parte o la totalità dell'impianto, il Comune potrà disporre in qualsiasi momento la sospensione temporanea, parziale o totale, delle attività nel complesso sportivo, comunicando il provvedimento al concessionario che provvederà a darne puntuale esecuzione.

4. Tutti i luoghi dell'impianto sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.

5. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Comune eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità dell'impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali.

6. Il concessionario dovrà garantire l'applicazione del piano della sicurezza — qualora richiesto dalla normativa — individuando le relative figure dei responsabili.

7. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate risponde il concessionario.

Articolo 13 — Collaboratori e volontariato

1. L'affidamento della gestione, di cui alla presente convenzione, attua il principio della partecipazione degli utenti e delle associazioni sportive alla organizzazione ed erogazione dei servizi.

2. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

3. Qualora il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto, il concessionario deve provvedere a suo carico al personale occorrente per le attività previste dalla presente convenzione.

4. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale incaricato che del personale volontario.

5. Il concedente si riserva il diritto di gradimento, inteso quale accertamento di requisiti morali compatibili con le caratteristiche di pubblico servizio delle attività svolte, su tutto il personale

compreso quello volontario. Il concessionario ha l'obbligo di fornire al concedente l'elenco di tutto il personale utilizzato e di comunicare tempestivamente ogni variazione allo stesso che dovesse intervenire.

6. Il concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà comunicare al Comune il nominativo e il recapito telefonico del referente per l'impianto sportivo, al quale il Comune potrà rivolgersi per ogni questione inerente la presente convenzione.

Articolo 14 — Sorveglianza e custodia

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al servizio di sorveglianza e di custodia dell'intero complesso. Al concedente devono essere comunicati i nominativi di coloro che svolgono il servizio di sorveglianza. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario nella persona del responsabile o comunque del suo legale rappresentante.

2. L'alloggio di custodia eventualmente esistente è da considerarsi, in ogni caso, di servizio; non è soggetto alla normativa vigente in tema di abitazioni; la disponibilità deve cessare con il termine della concessione di cui alla presente convenzione.

3. Dell'attività dell'eventuale custode e degli oneri connessi risponde il concessionario.

4. L'alloggio di servizio può essere utilizzato dal concessionario come sede societaria, essendo questi obbligato ad eleggere il proprio domicilio presso lo stesso impianto, costituendo un apposito ufficio in cui deve essere conservata ogni documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione può essere visionata in ogni momento dal concedente a mezzo di personale preposto.

5. Nel caso in cui non sia presente presso l'impianto spazio idoneo a essere utilizzato come ufficio il concessionario è tenuto a comunicare al Comune la sede in cui viene conservata ogni documentazione inerente la gestione.

6. Tutto il personale operante nell'impianto sportivo e in particolare quello di sorveglianza e custodia deve tenere un comportamento cortese, corretto ed educato, pur nella fermezza e determinazione necessarie allo svolgimento delle attività di competenza. Il concessionario è tenuto a vigilare che la presente disposizione venga osservata.

Articolo 15 — Consumi, imposte e tasse

1. Ogni spesa relativa alla fornitura di energia elettrica, linea telefonica [ad eccezione del traffico telefonico] qualora esistente, gas metano e acqua potabile a favore dell'impianto in concessione sono a totale carico del Comune, fatta salva la tariffa a carico del concessionario per ogni ora di utilizzo del campetto da parte di terzi, prevista all'art. 11.

2. E' in facoltà del concedente sospendere le predette utenze qualora accerti che il concessionario non utilizzi le stesse secondo i criteri di economicità ed efficienza ovvero ne faccia un uso non conforme alla presente convenzione.

3. Sono parimenti a carico del concedente ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata all'impianto sportivo.

Articolo 16 — Manutenzioni, pulizia e miglioramenti

1. Il concessionario assume a proprio carico la custodia e gli oneri per la manutenzione e la pulizia dell'intero impianto sportivo per la quale si impegna a fornire tutta la manodopera e i materiali occorrenti, da effettuare con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Il concessionario si impegna a gestire e mantenere in costante stato di efficienza e di decoro tutte le attrezzature sportive fisse e mobili, impianti tecnologici di varia natura, aree del complesso e spazi di percorrenza, alberate e verde, il tutto senza mutare in alcun modo la consistenza degli immobili o la loro fisionomia, salvo preventivo accordo e autorizzazione da parte del concedente.

3. Qualora il concessionario intenda eseguire interventi migliorativi sull'impianto dovrà acquisire obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario ed eseguire gli

stessi sotto la direzione dell'Ufficio tecnico comunale. L'autorizzazione è concessa sulla base di un progetto redatto a cura del concessionario e vistato per la congruità dal competente Ufficio tecnico comunale. Le opere eseguite dal concessionario e autorizzate dall'Ente proprietario entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del concedente per l'esecuzione delle opere citate.

Ogni modifica agli impianti non autorizzata dal Comune nelle forme sopra indicate comporterà automaticamente il ripristino della situazione originaria — a cura e spese del concessionario —, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 17 — Orario di erogazione del servizio pubblico

1. Per consentire la più ampia attività e una ottimizzazione dell'impianto, l'orario di funzionamento può variare fra le 8.00 antimeridiane e le ore 23.30 di ogni giorno. Tuttavia, il Comune potrà determinare orari diversi in considerazione della tipologia dell'impianto, della sua ubicazione o di altre esigenze.

Articolo 18 — Attività economiche collaterali

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito dell'impianto sportivo, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente. Ogni attività deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, che fissa, se e quando necessario, le norme a cui il concessionario dovrà attenersi.

2. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo comma.

3. Entrate e uscite relative alle attività previste dal presente articolo costituiscono parte integrante del bilancio della gestione.

4. Nessun contratto inerente tali attività può avere durata superiore a quella della presente convenzione. Deve essere garantita la piena disponibilità, da persone e cose, anche in caso di scadenza anticipata della presente convenzione.

Articolo 19 — Gestione economica

1. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, dovrà essere dallo stesso tenuta una contabilità relativa alla gestione di cui alla presente convenzione, al fine di permettere l'esercizio del controllo al concedente.

2. Il rendiconto della gestione dell'impianto dovrà contenere i seguenti indicatori economico— finanziari desunti in termini di competenza dalle partite correnti del bilancio consuntivo relativo all'anno di riferimento:

a. Entrate

— corrispettivo comunale di gestione;

— contributi erogati da enti pubblici [Comune, Provincia, Regione, Stato] per le attività comprese nella presente convenzione;

— proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali relative all'impianto in concessione;

— proventi derivanti dalla gestione di impianti sportivi secondari;

— proventi derivanti da pubblicità;

— altri proventi derivanti dalla gestione dell'impianto.

b. Uscite

— organizzazione e gestione (personale, cancelleria, attrezzature d'ufficio, telefono);

— pulizia e manutenzione;

— quota annuale di ammortamento di attrezzature di proprietà del concessionario relative all'impianto;

- quota annuale di ammortamento di impianti realizzati dal concessionario all'interno del complesso avuto in gestione [per la parte relativa alla spesa dallo stesso sostenuta];
- spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali
- altre (da indicare).

3. Gli importi del canone annuo versato dal concessionario al Comune e il corrispettivo per la gestione corrisposto dal Comune al concessionario sono stabiliti dalla convenzione in essere per l'uso e gestione della totalità degli impianti sportivi di Madonna delle Grazie e Tetti Pesio. Si da atto che, qualora alla scadenza della convenzione relativa ai restanti impianti venga individuato un concessionario diverso dalle Associazioni Sportive G.S.D. Madonna delle Grazie e A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo, si procederà alla definizione di canone e corrispettivo separati tra campo in erba sintetica e rimanenti impianti.

Articolo 20 — Rendiconto della gestione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'anno precedente (1° gennaio — 31 dicembre), redatto secondo i criteri indicati dal precedente articolo 19.

2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa circa l'andamento gestionale dell'impianto e i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente.

3. Del rendiconto risponde a ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

4. Si da atto che, fino alla scadenza della convenzione in essere tra il Comune di Cuneo e le Associazioni Sportive G.S.D. Madonna delle Grazie e A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo per l'uso e gestione degli altri impianti di Madonna delle Grazie e Tetti Pesio, il rendiconto potrà essere unico per tutti gli impianti siti nelle due località. Qualora alla scadenza della convenzione venisse individuato altro concessionario per gli impianti diversi dal campo in erba sintetica, si procederà alla definizione delle modalità di presentazione del rendiconto.

Articolo 21 — Contributi per attività e migliorie

1. Entro la scadenza prevista per il saldo del corrispettivo, il Comune potrà erogare un ulteriore contributo *una tantum* determinato con riferimento alle disponibilità di bilancio comunale.

2. Il riparto del contributo verrà effettuato con riferimento al risultato economico evidenziato dal rendiconto e alla relazione illustrativa circa l'andamento gestionale dell'impianto e i risultati ottenuti nelle varie attività di cui al precedente articolo 20. In particolare si terrà conto:

- a) dell'attività di promozione dello sport, in termini quali—quantitativi, svolta dal gestore;
- b) della ricaduta che le iniziative promosse dal gestore hanno determinato per quanto concerne la pratica di attività sportive;
- c) dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o migliorativi nell'impianto di cui al precedente articolo 16;
- d) della chiara dimostrazione — risultante dal rendiconto — che il concessionario si è avvalso dell'attività del volontariato;
- e) dell'assenza di rilievi gravi mossi al concessionario dal Comune;
- f) della perfetta e regolare tenuta della contabilità di cui ai precedenti articoli.

3. La presentazione, entro i termini indicati, del rendiconto e della relazione illustrativa di cui al precedente articolo 20 costituirà istanza di erogazione del contributo di cui al primo comma.

4. Qualora l'erogazione del contributo *una tantum* comporti un saldo attivo del rendiconto gestionale, la parte eccedente il pareggio dovrà essere utilizzata — entro dodici mesi dalla erogazione — per l'acquisto di attrezzature necessarie al miglioramento della gestione dell'impianto ovvero per ulteriori iniziative di promozione dello sport.

5. Il gestore dovrà produrre, entro i termini di cui al comma 4, un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo. Il mancato utilizzo nei termini indicati comporta la restituzione dello stesso al Comune.

Articolo 22 — Riconsegna dell'impianto sportivo

1. L'impianto dovrà essere restituito nella consistenza risalente alla data di firma della presente convenzione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
2. Al termine della concessione dovrà essere redatto dalle parti, in contraddittorio, un verbale di riconsegna al concedente dell'intero impianto sportivo.
3. Ogni danno accertato all'impianto comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento.
4. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, il concedente può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

Articolo 23 — Penalità

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni.
2. Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla società, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.
3. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 e € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
5. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 24.
6. L'ammontare della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo o contributo eventualmente dovuto.

Articolo 24 — Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dalla concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui agli articoli 19 e 20;
 - accertata falsità delle risultanze di bilancio;
 - chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
 - cessione della concessione;
 - violazione dello Statuto dell'ente o associazione contraente;
 - scioglimento dell'ente o associazione contraente.
2. La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto da notificare al concessionario.

Articolo 25 — Revoca della concessione

1. Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.
2. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.
3. La revoca della concessione è disposta con provvedimento scritto e ha effetto dal giorno

stabilito nell'atto stesso.

4. Il concessionario non potrà avanzare pretesa alcuna a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del impianto sportivo di cui all'articolo 22 e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla revoca.

Articolo 26 — Risoluzione per inadempimento

1. La presente convenzione può essere risolta per inadempimento nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) gravi e reiterate mancanze nella pulizia e nella manutenzione;
- b) rilevante scadenza del decoro dell'intero impianto sportivo;
- c) grave compromissione dell'igiene;
- d) uso dell'impianto in modo difforme da quanto previsto dalla presente convenzione o dal regolamento comunale di uso e gestione degli impianti sportivi.

2. Circa la procedura, gli effetti e la riconsegna dell'impianto sportivo, si osserva per la risoluzione per inadempimento di cui al presente articolo la procedura prevista per la decadenza e la revoca della concessione.

3. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

Articolo 27 — Diritto di recesso

1. Per motivi di interesse pubblico il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione previa comunicazione scritta al gestore con un anticipo non inferiore a sessanta giorni.

2. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.

3. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile, ovvero nel caso in cui il numero degli associati scenda al di sotto del cinquanta per cento di quello esistente al momento della stipula della presente convenzione e se gli associati rimasti decidano a maggioranza di sciogliere l'associazione ovvero ancora per gravi motivi che pregiudichino l'efficace gestione dell'impianto.

4. Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intero complesso e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso.

Articolo 28 — Assicurazioni — Responsabilità

1. La gestione del servizio si intende esercitata sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità del concessionario.

2. Il Comune resta completamente estraneo agli obblighi che saranno assunti dal concessionario nei confronti di dipendenti, collaboratori, personale volontario e fornitori nel corso della convenzione.

3. Fino alla data di scadenza della convenzione in atto con le Associazioni Sportive G.S.D. Madonna delle Grazie e A.S.D. Boves – M.D.G. Cuneo relativa agli impianti sportivi di Madonna delle Grazie e Tetti Pesio, la polizza assicurativa dovrà comprendere anche il campo in erba sintetica. Qualora alla scadenza della convenzione venisse individuato altro concessionario per gli impianti diversi dal campo in erba sintetica, si procederà alla sottoscrizione di specifica polizza assicurativa.

Articolo 29 — Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi

1. Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nell'impianto, tenendo sollevato il Comune di Cuneo da ogni responsabilità e conseguenza

derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

Articolo 30 — Danni e ammanchi

1. Il concessionario sarà responsabile di ammanchi di qualsiasi genere e di tutti i danni a beni pubblici e privati che l'amministrazione riscontrasse esistenti nei luoghi oggetto del servizio. La società potrà ottenere l'esonero da tale responsabilità qualora provi che tali ammanchi e/o danni siano del tutto estranei all'attività dei propri dipendenti o collaboratori.

Articolo 31 — Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

1. In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le parti di comune accordo dispongono che:

a) a cura del concedente all'ingresso dell'impianto sportivo può essere posta una cassetta chiusa con fessura all'interno della quale chiunque può inserire doglianze o suggerimenti; periodicamente il concedente ritira il contenuto;

b) all'ingresso dell'impianto sportivo deve essere affisso leggibile, a cura del concessionario, il tariffario per l'utilizzo degli impianti. Il tariffario dovrà altresì contenere l'avviso che chiunque può richiedere al concessionario, ovvero all'ente proprietario, in visione il regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi e copia della presente convenzione.

2. Il concedente, tramite il personale preposto, verificherà la veridicità delle affermazioni degli utenti con ispezioni e richieste d'informazioni presso il concessionario.

Articolo 32 — Controversie — Collegio arbitrale

1. Ogni controversia verrà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo fra le parti; in difetto d'accordo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Cuneo su richiesta della parte più diligente.

2. Il Collegio arbitrale deciderà anche in via irrituale secondo equità.

3. Il lodo arbitrale, che verterà anche sulle spese, è inappellabile.

4. La sede dell'arbitrato sarà Cuneo.

Articolo 33 — Spese contrattuali ed elezione di domicilio

1. Le spese di registrazione del presente atto, se ed in quanto dovute, saranno ad esclusivo carico del concessionario.

2. Trattando di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 — comma 2 — del DPR 23 aprile 1986, n. 131.

3. Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

Articolo 34 — Riservatezza dei dati

1. A norma del decreto legislativo 30.6.2003, n.196 e s.m.i. i dati raccolti nell'ambito della presente concessione sono esclusivamente finalizzati alla stessa. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione a organi e uffici dell'amministrazione sono limitate agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali a cui si rinvia espressamente.

Articolo 35 — Riferimenti normativi

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.